



COMUNICATO STAMPA n. 91/22

Lussemburgo, 1 giugno 2022

Sentenza del Tribunale nella causa T-723/20 | Prigozhin / Consiglio

Il Tribunale conferma le misure restrittive adottate dal Consiglio nei confronti dell'imprenditore russo Yevgeniy Viktorovich Prigozhin, in considerazione della situazione in Libia

A seguito delle gravi violazioni dei diritti umani in Libia, nell'ottobre 2020 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti di Yevgeniy Viktorovich Prigozhin, un imprenditore russo che intrattiene relazioni strette con il gruppo Wagner, coinvolto in operazioni militari in tale Stato. La decisione è stata prorogata nel luglio 2021. Le misure in parola consistono nel congelamento di fondi delle persone che intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia.

Il sig. Prigozhin ha chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare tali decisioni, facendo valere in particolare una violazione dell'obbligo di motivazione delle decisioni di cui trattasi, l'inammissibilità delle prove addotte, l'errata valutazione dei fatti, lo sviamento di potere e la violazione dei suoi diritti fondamentali.

Nella sentenza odierna, **il Tribunale respinge la domanda e conferma le decisioni del Consiglio del 2020 e del 2021.**

Il Tribunale ricorda che l'obbligo di motivazione degli atti adottati dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione comporta che il loro testo deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'autore dell'atto e deve essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi ed al contesto nel quale è stato adottato.

Nel caso di specie, la motivazione del Consiglio contiene l'indicazione della base giuridica delle misure adottate e del contesto generale in cui le stesse si inseriscono. Pertanto, consente di individuare le ragioni specifiche e concrete per cui ritiene che il richiedente debba essere sottoposto alle misure restrittive in questione.

Per quanto riguarda l'inammissibilità delle prove prodotte, il Tribunale constata che il fascicolo probatorio, sulla base del quale sono state adottate le decisioni, conteneva estratti del rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite e di articoli di stampa provenienti da varie fonti, quali agenzie di stampa e media, tutte accessibili al pubblico. In aggiunta, gli elementi provenienti dalla stampa si basano altresì, in taluni casi, su fotografie e testimonianze, oltre a citare le proprie fonti.

Ne consegue che in assenza di elementi nel fascicolo, tali da rimettere in discussione l'attendibilità delle fonti utilizzate dal Consiglio, le stesse vanno riconosciute come ragionevoli e affidabili e quindi come dotate di un certo valore probatorio.

Per quanto riguarda l'asserita errata valutazione dei fatti, il Tribunale constata che i documenti prodotti consentono di identificare il gruppo Wagner e contengono informazioni precise e concordanti sulle attività di detto gruppo che

minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità in Libia.

Inoltre, tenuto conto del contesto, il fascicolo probatorio contiene elementi concreti, precisi e concordanti che dimostrano le strette e molteplici relazioni intrattenute dal sig. Prigozhin con il gruppo Wagner.

In aggiunta, un rapporto di esperti sulla Libia ¹ conferma l'esistenza del gruppo Wagner e le sue aree di intervento e di operazione, che includono Ucraina, Siria, Libia e Repubblica Centrafricana. Il rapporto afferma che il gruppo Wagner era presente in Libia dall'ottobre 2018 e, inizialmente, era stato inviato per fornire assistenza tecnica nella riparazione e manutenzione di veicoli blindati. Il rapporto afferma altresì che le informazioni verificabili e liberamente disponibili sull'organizzazione, la struttura e i compiti operativi di queste forze e sulle vittime sono limitate.

Per quanto riguarda l'asserito sviamento di potere, il Tribunale ricorda che un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta essere stato adottato per fini diversi da quelli per i quali il potere di cui trattasi è stato conferito al suo autore o allo scopo di eludere una procedura appositamente prevista dai trattati per far fronte alle circostanze del caso di specie. Nella fattispecie, nessun elemento corrobora l'idea che la procedura che ha portato all'adozione di tali atti sia stata intrapresa per raggiungere obiettivi diversi da quelli per cui il potere di cui trattasi è stato conferito.

Per quanto riguarda l'asserita violazione dei diritti della difesa e del diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale, il Tribunale constata che la decisione d'inserimento iniziale negli elenchi delle persone sottoposte alle misure e gli elementi del fascicolo probatorio sono stati comunicati al sig. Prigozhin, che ha successivamente potuto presentare osservazioni che sono state esaminate dal Consiglio. Per quanto riguarda il mantenimento dell'inserimento nell'elenco, esso si basa sugli stessi motivi dell'inserimento iniziale.

Per quanto riguarda l'asserita violazione del diritto di proprietà nonché quella del libero esercizio delle sue attività professionali e della sua libertà di movimento, il Tribunale ricorda che qualsiasi misura restrittiva economica o finanziaria comporta, per definizione, effetti che incidono sui diritti di proprietà e sul libero esercizio delle attività professionali della persona o dell'entità da essa interessata, causando pertanto pregiudizi a quest'ultima. Sebbene il rispetto dei diritti fondamentali costituisca una condizione di legittimità degli atti dell'Unione, essi vanno considerati alla luce della loro funzione sociale. Possono essere apportate restrizioni dell'esercizio di tali diritti purché rispondano effettivamente a riconosciute finalità di interesse generale perseguite dall'Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile che leda la sostanza stessa dei diritti così garantiti.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575

¹ Il rapporto finale S/2021/229 dell'8 marzo 2021 del gruppo di esperti sulla Libia, presentato in conformità alla risoluzione 1973 (2011) e indirizzato al presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate connessi!

